


PROCEDURA DI SEGNALAZIONE INTERNA EX D.LGS. N. 24 DEL 10 MARZO 2023


Sorgente_Procedura_di_Segnalazione_Interna_n.1.0

TABELLA DELLE VERSIONI	
Versione n. 1.0 (Nome file: Sorgente_Procedura_di_Segnalazione_Interna_n.1.0)	Adottata con determinadell'Amministratrice Unica in data 04/07/2023

Il rappresentante sindacale di Sorgente s.r.l.
Dott. Durante Francesco



L'amministratrice unica di Sorgente s.r.l.
Dott.ssa Mariagrazia Santantonio



Sommario

1.0. Definizioni	1
2.0. Riferimenti normativi	3
3.0. Finalità della procedura	4
4.0. Evoluzione normativa del whistleblowing	4
5.0. Canali di segnalazione interna, esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità	5
5.1. La segnalazione interna.....	5
5.2. La segnalazione esterna.....	5
5.3. La divulgazione pubblica.....	6
5.4. La denuncia all'autorità.....	6
5.5. I criteri di scelta dei canali di segnalazione.....	6
6.0. Il canale di segnalazione interna di Sorgente s.r.l.	8
6.1. Presupposti oggettivi e soggettivi per la segnalazione.....	8
6.1.1 Presupposti soggettivi per la segnalazione.....	8
6.1.2 Oggetto della segnalazione.....	8
6.2. Soggetto incaricato alla gestione della segnalazione.....	10
6.3. Modalità di segnalazione.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
6.3.1. Segnalazione Scritta.....	10
6.3.1. Segnalazione Orale.....	11
6.3.2. Segnalazioni anonime.....	11
6.4. Gestione delle segnalazioni scritte.....	12
6.4.1. Ricezione e annotazione della segnalazione.....	12
6.3.2. Gestione delle segnalazioni orali.....	12
6.5. Fase istruttoria della segnalazione.....	13
6.6. Fase decisoria e riscontro al segnalante.....	14
6.7. Riscontro alla Persona Segnalante.....	14
7.0 Tutela del segnalante e dei soggetti ad esso assimilati	15
7.1. Riservatezza dell'identità del whistleblower.....	15
7.2. Divieto e protezione contro le ritorsioni.....	16
7.3. Limitazioni di responsabilità per il segnalante.....	17
7.4. Enti del Terzo Settore.....	17
7.5. Rinunce e transazioni.....	17
7.6. Ipotesi di esclusione della tutela.....	17
8.0 Sistema sanzionatorio	18
9.0 Attività di formazione e informazione	18
10.0 Trattamento dei dati personali	18
Allegato 1 – Modulo di segnalazione whistleblowing	21

1.0. Definizioni

In questo paragrafo sono indicate le definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo della procedura.

Informazioni sulle violazioni o whistleblowing

Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la Persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico

Segnalazione

La comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

La segnalazione e le relative tutele possono essere applicate:

- *quando il rapporto giuridico tra la Persona Segnalante e Sorgente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;*
- *durante il periodo di prova;*
- *successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.*

Persona segnalante o whistleblower

La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La definizione si applica:

- *ai lavoratori subordinati di Sorgente, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), o dall'[articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#);*
- *ai lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'[articolo 409 del codice di procedura civile](#) e all'[articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#), che svolgono la propria attività lavorativa presso Sorgente*
- *ai lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Sorgente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;*
- *ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Sorgente*
- *ai volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che*

prestano la propria attività presso Sorgente

- *ai soci e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Sorgente.*

Facilitatore

Una persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo

Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di rapporti lavorativi (ivi compresi tutti quelli indicati sub definizione di whistleblower), attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante

Soggetti legati alla Persona Segnalante in ragione di attività lavorative o professionali, presenti o passate e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

Colleghi di lavoro del segnalante

Persone che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante e che hanno con questa un rapporto abituale e corrente.

Enti di proprietà della Persona Segnalante

Enti di cui la Persona Segnalante detiene la proprietà in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi.

Enti riferibili alla Persona Segnalante

Enti presso i quali lavorava la Persona Segnalante ovvero che operano nel medesimo contesto lavorativo della Persona Segnalante.

Persona coinvolta

La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione

Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Soggetto incaricato della gestione della Segnalazione

Soggetto o organo di Sorgente avente il compito di ricevere, analizzare, verificare (anche con l'eventuale supporto di altre funzioni dell'organizzazione) le segnalazioni.

Canali di Comunicazione

Canali individuati dalle organizzazioni quali mezzi, interni o esterni all'organizzazione stessa, attraverso cui veicolare le segnalazioni.

2.0. Riferimenti normativi

In questo paragrafo sono indicate le principali fonti normative sulla cui base è stata redatta la procedura.

Reg. UE n. 2016/1979

Regolamento UE afferente alla disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ai diritti ed alle libertà fondamentali con riferimento al diritto alla protezione dei dati personali nonché alla libera circolazione dei dati personali nell'Unione.

Direttiva UE n. 2019/1937

Direttiva UE che stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'unione.

D.Lgs. n. 24/2023

Decreto Legislativo avente ad oggetto la tutela e la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto UE e delle disposizioni normative nazionali.

3.0. Finalità della procedura

Scopo del presente documento è quello di istituire in Sorgente s.r.l. il canale di segnalazione interno di cui al D.Lgs. n. 24/2023, definirne il funzionamento e garantirne la corrispondenza al dettato normativo, nonché apprestare ogni più opportuna tutela alla Persona Segnalante, prima e dopo la presentazione della segnalazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

4.0. Evoluzione normativa del whistleblowing

L'espressione "*to blow the whistle*", da cui poi *whistleblowing*, può essere tradotta letteralmente con "soffiare il fischietto" e rievoca l'azione del poliziotto atto a far cessare un'azione illegale.

Nell'ambito dell'organizzazione aziendale, il *whistleblowing* può essere definito come l'azione con cui una persona fisica, dall'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, affinché non venga pregiudicato un bene collettivo.

La disciplina del *whistleblowing* è stata introdotta per la prima volta in Italia con la legge del 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge Severino, al fine di tutelare i dipendenti pubblici segnalatori di irregolarità all'interno del proprio ufficio.

Nel settore pubblico, il *whistleblowing* è stato considerato come una delle modalità di controllo organizzativo idonea a monitorare gli abusi.

A tale norma ha fatto seguito la Legge n. 179 del 2017, con la quale è stato esteso al settore privato la normativa sulle segnalazioni, tramite l'introduzione del comma 2 *bis* all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, quest'ultimo avente ad oggetto la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato.

Nel dettaglio, il comma 2 *bis* dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 ha previsto per l'Ente l'onere di integrare il Modello di Organizzazione e Controllo con:

- l'introduzione di uno o più canali idonei a consentire ai soggetti che vantano un rapporto qualificato con l'Ente di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, conosciute in ragione delle funzioni svolte. La novella normativa ha previsto anche lo specifico onere di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
- l'introduzione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- la previsione del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'inserimento, nel sistema disciplinare ex D.Lgs. n. 231/2001, di specifiche sanzioni per la violazione delle misure poste a tutela del segnalante.

Con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il Legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE n. 2019/1937 ed ha integralmente riformato la materia del *whistleblowing*.

La nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media.

Dall'altro, è strumentale a contrastare e prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato, giacché la Persona Segnalante può potenzialmente fornire informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

5.0. Canali di segnalazione interna, esterna, divulgazione pubblica e denuncia all'autorità

Tra le novità di maggior rilievo annoverabili al D.Lgs. n. 24/2023 rientra l'istituzione di plurimi canali di segnalazione, ossia:

- la segnalazione attraverso un canale interno all'ente;
- la segnalazione mediante un canale esterno all'ente, istituito e gestito dall'ANAC;
- la divulgazione pubblica.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la Persona Segnalante di effettuare denunce all'Autorità giudiziaria e contabile, nei casi di loro competenza.

5.1. La segnalazione interna

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, gli enti pubblici e privati, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, sono obbligati ad attivare un canale di segnalazione interno adeguato, che presenti i requisiti richiesti dalla normativa.

Nell'ambito della presente procedura, il paragrafo 6 ed i relativi sottoparagrafi - ai quali si rimanda integralmente - sono dedicati al canale di segnalazione interna istituito da Sorgente

5.2. La segnalazione esterna

La nuova disciplina ha disposto che, affianco ai tradizionali canali interni, ANAC attivi un canale di segnalazione esterno.

Secondo quanto previsto dal Decreto, la Persona Segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- la Persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito;
- la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per ogni più opportuno approfondimento si rinvia al sito internet di ANAC (www.anticorruzione.it) nonché alla specifica piattaforma digitale per le segnalazioni, all'uopo istituita dall'Autorità (whistleblowing.anticorruzione.it).

5.3. La divulgazione pubblica

Tramite la Divulgazione Pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La Persona Segnalante beneficia della protezione prevista dal Decreto se, al momento della divulgazione, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- la Persona Segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa, alla quale non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere sufficiente seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come, ad esempio, l'ipotesi in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.4. La denuncia all'autorità

Il Decreto riconosce la possibilità ai soggetti tutelati di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni previste dal Decreto devono essere rispettate anche dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

5.5. I criteri di scelta dei canali di segnalazione

Alla luce dei presupposti richiesti dal Decreto per la presentazione della segnalazione esterna e per la divulgazione pubblica, nonché in coerenza con quanto previsto dalle linee guida ANAC e dalla guida operativa all'uopo predisposta da Confindustria, al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra la tutela del *whistleblower* e la salvaguardia della reputazione dell'ente, la Persona Segnalante deve seguire il

principio di gradualità nella scelta del canale di segnalazione, preferendo e dando priorità al canale di segnalazione interno.

6.0. Il canale di segnalazione interna di Sorgente s.r.l.

In questo paragrafo e nei relativi sottoparagrafi vengono indicati i presupposti, il funzionamento, i soggetti responsabili e le modalità di gestione del sistema di segnalazione interno di Sorgente.

6.1. Presupposti oggettivi e soggettivi per la segnalazione

Il Decreto ha profondamente innovato il novero dei soggetti tenuti al rispetto della normativa e di quelli che possono effettuare le segnalazioni (presupposto soggettivo) nonché l'oggetto della segnalazione (presupposto oggettivo).

Tali presupposti sono individuati nei sottoparagrafi che seguono.

6.1.1 Presupposti soggettivi per la segnalazione

In ordine ai presupposti soggettivi, Sorgente è tenuta all'applicazione del Decreto, in quanto essa ha impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Con particolare riferimento, ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni (*Persona Segnalante*), essi sono individuati nei soggetti che vantano o hanno vantato un rapporto qualificato con Sorgente e, nel dettaglio:

- i lavoratori subordinati di Sorgente, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), o dall'[articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 21 giugno 2017, n. 96](#);
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della [legge 22 maggio 2017, n. 81](#), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'[articolo 409 del codice di procedura civile](#) e all'[articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#), che svolgono la propria attività lavorativa presso Sorgente;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso Sorgente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di Sorgente;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Sorgente;
- i soci e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Sorgente.

Le Disposizioni del Decreto si applicano anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- i rapporti giuridici con Sorgente non sono ancora iniziati, a condizione che le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con Sorgente, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6.1.2 Oggetto della segnalazione

Il Decreto stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, solo le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privatocommesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore (cfr. elenco di cui al paragrafo 6.1.1.).

La segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione esclusivamente le violazioni di cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il Decreto precisa che **non** possono essere oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto);
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisprudenziali.

In sintesi dunque:

Possono essere oggetto di segnalazione	NON possono essere oggetto di segnalazione
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le violazioni di cui la Persona Segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione di Sorgente s.r.l., con cui la Persona Segnalante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ le violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. 	<ul style="list-style-type: none"> ✗ le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

- × Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisprudenziali.

Le specifiche violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, sono:

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al Decreto e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato). Si precisa che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa. In particolare, si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE);
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti;
- Illeciti amministrativi contabili, civili o penali che non rientrano nei punti che precedono.

6.2. Soggetto incaricato alla gestione della segnalazione

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni in Sorgente s.r.l. è **l'Avv. Paola Ria, con studio in Taviano (LE), alla via San Martino, 13.**

6.3. Modalità di segnalazione

In Sorgente sono istituiti due canali di segnalazione interna: *scritta e orale*.

6.3.1. Segnalazione Scritta

La segnalazione scritta avviene tramite invio di una comunicazione analogica al soggetto incaricato della gestione della segnalazione.

Essa si concretizza nella compilazione scritta del modello di segnalazione di cui all'allegato 1 della presente procedura.

La segnalazione si effettua tramite l'inserimento del predetto modulo in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento di identità ed ai suoi recapiti (Allegato 1 – Busta 1); nella seconda, l'oggetto della segnalazione (Allegato 1 – Busta 2).

Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Le segnalazioni devono essere inviate all'avv. Paola Riaal seguente indirizzo:

Avv. Paola Ria
Via San Martino, 13
73057, Taviano (LE)

Si precisa che l'utilizzo di un modello diverso da quello di cui all'*Allegato 1* non importa l'irricevibilità/inammissibilità della segnalazione, se la Persona Segnalante fornisce le seguenti informazioni:

- generalità e recapiti (indirizzo email, telefono e indirizzo di residenza) della Persona Segnalante;
- copia del documento di identità della Persona Segnalante
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto, ivi comprese circostanze di tempo e luogo;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'eventuale produzione di documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra eventuale informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- la dichiarazione della Persona Segnalante di volersi avvalere delle tutele previste per la figura del whistleblower.

6.3.1. Segnalazione Orale

La segnalazione orale può essere effettuata tramite linea telefonica non registrata di cui al seguente numero, in uso all'avv. Paola Ria:

+39 3206286437

La conversazione deve essere verbalizzata secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.2.

In alternativa alla segnalazione telefonica, la Persona Segnalante può chiedere, previo contatto telefonico al numero che precede, un incontro diretto con il soggetto incaricato della gestione della segnalazione (cfr. paragrafo 6.3.1), il quale garantisce lo svolgimento dell'incontro entro un termine non superiore a 15 giorni.

6.3.2. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, *vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore*, sono prese in considerazione solo se sufficientemente circostanziate, in maniera tale da poter verificare la fondatezza del contenuto delle stesse e far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati (indicazione di nomi o qualifiche, di uffici specifici, di eventi particolari, ecc.).

Qualora emerga successivamente l'identità della Persona Segnalante ad essa sono apprestate tutte le tutele previste per il *whistleblower*.

6.4. Gestione delle segnalazioni interne

In questo paragrafo e nei relativi sottoparagrafi sono indicate le modalità operative che il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni deve rispettare a seguito del ricevimento delle stesse.

6.4.1. Ricezione e annotazione della segnalazione scritte

L'avv. Paola Riaforma e custodisce autonomamente il proprio registro informatico delle segnalazioni, formato tramite foglio di calcolo elettronico, all'interno del quale viene annotato il numero di ciascuna segnalazione, la data di ricezione della stessa ed una breve descrizione del suo contenuto.

In particolare, una volta ricevuta la segnalazione scritta, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione deve annotare sul registro informatico all'uopo formato il numero di segnalazione e la data di ricezione della stessa (numero identificativo della segnalazione), secondo il seguente schema:

WB_Sorgente n. XXX/AA del gg.mm.aa.

- XXX indica il numero progressivo della segnalazione
- AA indica l'anno
- gg.mm.aa. indica la data di ricevimento

Nel registro, affianco al numero identificativo della segnalazione deve essere indicata una breve descrizione dei fatti oggetto di segnalazione.

Entro 7 giorni dal ricevimento, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione deve rilasciare alla Persona segnalante l'avviso di ricevimento, da inoltrare al recapito indicato nella segnalazione.

Qualora la segnalazione sia stata presentata per errore ad un soggetto diverso da quelli indicati al paragrafo 6.2., il ricevente ha l'onere di trasmetterla senza ritardo e, comunque, entro e non oltre il termine di sette giorni, al soggetto incaricato della gestione della segnalazione, dandone contestuale notizia alla Persona Segnalante.

Al fine di evitare conflitti di interessi ovvero l'inquinamento della segnalazione, è installato uno schedario presso lo studio dell'avv. Paola Ria.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate con diligenza da parte del responsabile di cui al paragrafo 6.2., nel predetto schedario chiuso a chiave.

La chiave dello schedario è custodita esclusivamente dall'avv. Paola Ria.

Della documentazione presente nello schedario è fatta copia digitale sul PC, protetto da password, in uso esclusivo al responsabile di cui al paragrafo 6.2.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (cfr. paragrafo 6.6).

6.4.2. Ricezione, annotazione e gestione delle segnalazioni orali

La segnalazione orale effettuata per il tramite della linea telefonica è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del soggetto incaricato della gestione della segnalazione, il quale deve sottoscrivere il verbale.

Dopo la redazione del verbale, la Persona Segnalante, in ogni momento, può chiederne la visione e verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della Persona Segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il soggetto incaricato della gestione della segnalazione, quest'ultimo fissa di comune accordo con il segnalante la data ed il luogo dell'incontro.

La segnalazione effettuata nel corso di un incontro diretto, previo consenso del *whistleblower*, è documentata da parte del destinatario della segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, sottoscritto dal soggetto che lo redige. La Persona Segnalante, in ogni tempo, può verificare, rettificare e confermare il contenuto del verbale mediante la propria sottoscrizione.

Tutta la documentazione inerente alle segnalazioni orali è custodita secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.1..

Resta fermo anche l'obbligo di annotazione della segnalazione nel registro informatico di cui al paragrafo 6.4.1..

6.5. Fase istruttoria della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione ed inviato l'avviso di ricevimento, il soggetto incaricato della gestione della stessa deve svolgere l'attività istruttoria strumentale ad accertarne la fondatezza, anche al fine di formulare eventuali raccomandazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

In via preliminare, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione effettua un primo *screening* sulla stessa e verifica:

- la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la segnalazione;
- se la segnalazione ha ad oggetto mere doglianze personali;
- l'esistenza di precedenti in ordine al fatto oggetto di segnalazione;
- la completezza delle informazioni.

All'esito del *primo screening*, viene disposta l'immediata archiviazione della segnalazione quando:

- emerge l'insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la segnalazione;
- emerge che la segnalazione ha ad oggetto mere doglianze personali.

Qualora, invece, all'esito del controllo emerge l'incompletezza delle informazioni riportate nella segnalazione, il soggetto incaricato della segnalazione chiede alla Persona Segnalante ogni opportuna integrazione entro uno specifico termine.

Qualora la Persona Segnalante non fornisca le informazioni richieste, il processo di istruttoria deve essere ultimato sulla base informazioni ricevute, ancorché incomplete.

Dopo di ciò, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione deve svolgere ogni più opportuna attività volta a verificare la fondatezza della segnalazione.

A titolo meramente esemplificativo, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione può:

- acquisire direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- coinvolgere altre strutture aziendali e/o di soggetti specializzati esterni;
- interrogare eventuali soggetti interni/esterni.

Il soggetto incaricato della gestione della segnalazione non può in nessun caso rivelare l'identità della Persona Segnalante.

Se risulta necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni di Sorgente, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione oscura ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della Persona Segnalante e di ogni altra persona coinvolta.

Al termine di ogni attività istruttoria, il gestore della segnalazione deve redigere il verbale dell'attività svolta, annotandone i relativi esiti.

Tutta la documentazione inerente all'attività istruttoria è custodita secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.1.

6.6. Fase decisoria

Una volta completata l'attività di accertamento, il gestore della segnalazione può:

- archiviare la segnalazione poiché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

Il Gestore comunica l'esito dell'attività svolta alla Persona Segnalante all'indirizzo e con le modalità da quest'ultimo indicate in sede di segnalazione.

Tutte le decisioni e la prova dell'avvenuto invio sono custodite secondo le modalità di cui al paragrafo 6.4.1.

6.7. Riscontro alla Persona Segnalante

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione comunica al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a quel momento e/o l'attività che intende svolgere.

Nell'ultimo caso, alla Persona Segnalante viene comunicato anche il successivo esito finale dell'istruttoria della segnalazione.

7.0 Tutela della Persona Segnalante e dei soggetti ad essa assimilati

Il Decreto appresta una serie di tutele a favore della Persona Segnalante nonché dei soggetti ad essa assimilati, ossia: i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, gli enti di proprietà o presso i quali la stessa lavora ovvero che operano nel medesimo settore.

7.1. Riservatezza dell'identità del whistleblower

Il Decreto tutela la riservatezza dell'identità e di ogni altra informazione della Persona Segnalante, ivi compresa la documentazione allegata alla segnalazione, attraverso la quale si possa direttamente o indirettamente risalire all'identità del *whistleblower*.

All'obbligo di riservatezza sono tenuti:

- il soggetto che si occupa della gestione della segnalazione;
- ciascun ufficio e/o soggetto che per errore riceve la segnalazione (v. paragrafo 6.3);
- tutti soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella fase istruttoria.

Al fine di garantire la completa riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, sono istituite le seguenti misure:

- il soggetto incaricato della gestione della segnalazione, deve garantire la conservazione documentale in ossequio a quanto previsto nel paragrafo 6.4 e relativi sottoparagrafi;
- le telefonate concernenti le segnalazioni orali effettuate per via telefonica non possono essere effettuate in vivavoce;
- le segnalazioni orali effettuate tramite incontro diretto devono avvenire nella più totale riservatezza, tramite incontro diretto tra il solo soggetto incaricato della gestione della segnalazione e Persona Segnalante ed in assenza di altre persone;
- la chiave dello schedario di cui al paragrafo 6.4.1 è conservata dal ciascun responsabile della gestione della segnalazione;
- i pc contenenti la documentazione relativa alle segnalazioni ed il registro informatico delle segnalazioni devono essere protetti da *password*, conosciuta esclusivamente in via esclusiva dal singolo responsabile della gestione della segnalazione.

La riservatezza dell'identità della Persona Segnalante è garantita anche nel corso del procedimento disciplinare avviato nei confronti della Persona Coinvolta.

In ragione di ciò, l'identità della Persona Segnalante non può essere in alcun caso rivelata nel corso del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nell'ipotesi in cui la contestazione sia fondata sulla sola segnalazione e l'identità della Persona Segnalante risulti indispensabile alla difesa del segnalato, l'identità del *whistleblower* potrà essere rivelata e la segnalazione potrà essere utilizzata solo se:

- alla Persona Segnalante sia dato preventivo avviso scritto delle ragioni che rendono necessaria la rilevazione dei dati riservati;
- la Persona Segnalante accetti in forma scritta la rilevazione della propria identità.

In assenza di consenso del *whistleblower*, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di Sorgente di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

7.2. Divieto e protezione contro le ritorsioni

Per *ritorsione* si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, *posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.*

È vietata qualunque forma di ritorsione nei confronti del segnalante, sia essa in via diretta o indiretta, e gli atti ritorsivi adottati in violazione di tale divieto sono nulli.

Tale tutela si applica per le ritorsioni che abbiano un rapporto di consequenzialità, anche indiretta, con la segnalazione effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto.

La medesima tutela si applica anche ai facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo, i colleghi di lavoro, gli enti di proprietà o presso i quali la stessa lavora ovvero che operano nel medesimo settore.

Le ritorsioni subite o minacciate ovvero il fondato sospetto delle stesse può essere comunicato ad ANAC, la quale accertato il nesso di causalità tra la ritorsione e la segnalazione e, quindi, adotta i conseguenti provvedimenti.

Di seguito è proposto un elenco meramente esemplificativo di possibili ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

7.3. Limitazioni di responsabilità per il segnalante

A tutela della Persona Segnalante è riconosciuta anche la limitazione della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di informazioni solitamente coperte da segreto.

In particolare, non è penalmente punibile la persona che rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero diffonda informazioni sulla violazione che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando:

- al momento della rivelazione o diffusione, vi siano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni sia necessaria per scoprire la violazione
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023.

Qualora ricorrano le predette ipotesi, è anche esclusa qualunque ulteriore responsabilità oltre a quella penale, ivi compresa quelle di natura civile e/o amministrativa.

La predetta tutela non si applica ai comportamenti, agli atti e alle omissioni non collegate alla Segnalazione o che, comunque, non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

7.4. Enti del Terzo Settore

Il Decreto prevede la facoltà per ANAC di stipulare convenzioni con *Enti del Terzo Settore* affinché quest'ultimi possano fornire informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione delle ritorsioni.

Per ogni più puntuale riferimento, si rinvia al sito *web* dell'*Autorità Nazionale Anticorruzione*: www.anticorruzione.it

7.5. Rinunce e transazioni

La Persona Segnalante e i soggetti ad essa assimilati non possono rinunciare o transigere alle tutele loro apprestate dal Decreto se non con le modalità protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile, ossia: dinanzi ad un giudice, a seguito di tentativo obbligatorio di conciliazione o di accordi di mediazione e conciliazione predisposti in sede sindacale o davanti agli organi di certificazione.

7.6. Ipotesi di esclusione della tutela

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele sin qui indicate non sono garantite e alla Persona Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

8.0 Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede una serie di sanzioni per le violazioni della normativa *whistleblowing* e delle tutele apprestate alla Persona Segnalante ed ai soggetti a lei assimilata.

In particolare, nelle ipotesi di mancata istituzione del canale, di mancata adozione delle procedure o di adozione di procedure non conformi, le sanzioni sono irrogate nei confronti dell'organo di indirizzo di Sorgente e, dunque, nei confronti dell'Amministratrice Unica.

Qualora, invece, non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, nonché quando sia stato violato l'obbligo di riservatezza, le segnalazioni sono irrogate nei confronti del soggetto incaricato della gestione della segnalazione.

Ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, dunque, ANAC applica le seguenti sanzioni amministrative:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023. Restano salve le sanzioni applicabili dal Garante per la protezione dei dati personali per i profili di competenza in base alla disciplina in materia di dati personali;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;

È anche prevista la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro nei confronti del *whistleblower*, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della Persona Segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

9.0 Attività di formazione e informazione

La presente procedura è pubblicata sul sito web di Sorgente ed è resa disponibile nei locali della sede principale della società e delle sedi secondarie.

Almeno una volta l'anno, è effettuata la specifica formazione del personale sul *whistleblowing*, su tutte le tutele ad esso connesse e sulla presente procedura, sia in presenza ovvero tramite formazione a distanza.

10.0 Trattamento dei dati personali

La ricezione e la gestione delle segnalazioni interne devono essere effettuate in ossequio a quanto previsto dal Reg. UE. n. 679/2016 nonché del D.Lgs. n. 196/2003.

Il ricevimento e la gestione delle segnalazioni determinano in capo a Sorgente un trattamento dei dati personali:

- di natura comune, di natura particolare ed eventualmente giudiziari, se tali dati sono contenuti nella segnalazione e negli atti e nei documenti a essa allegati;
- relativi a tutte le persone fisiche - identificate o identificabili - a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate (segnalante, segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), c.d. interessati;
- necessario per dare attuazione agli obblighi di legge previsti dalla disciplina whistleblowing la cui osservanza è condizione di liceità del trattamento ex art. 6, par. 1, lett. c) e parr. 2 e 3, art. 9, par. 2, lett. b) e artt. 10 e. 88 del GDPR;
- realizzato al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- rispetto al quale, l'esercizio dei diritti degli interessati (es. accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione) può essere limitato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante.

Titolare del trattamento è Sorgente s.r.l. .

Le persone fisiche preposte alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione trattano i dati in qualità di soggetti autorizzati al trattamento.

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di:

- **Trasparenza:**
 - Titolare del trattamento è Sorgente s.r.l.. Le persone fisiche preposte alla ricezione e/o alla gestione della segnalazione trattano i dati in qualità di soggetti autorizzati al trattamento;
 - il trattamento dei dati è effettuato al solo scopo di gestire e dare seguito alle segnalazioni ricevute;
 - la base giuridica del trattamento si identifica in quanto previsto dal D.Lgs. n. 24/2023;
 - i dati saranno trattati esclusivamente secondo le modalità ed i tempi previsti dalla presente procedura;
 - i dati relativi all'identità del soggetto segnalante non saranno comunicati ad alcun soggetto diverso dal destinatario della segnalazione;
 - i dati relativi alla segnalazione non possono essere conservati per un periodo eccedente il tempo necessario per l'istruzione e la decisione sulla stessa e, comunque, mai oltre il termine di cinque anni.
- **Limitazione delle finalità:**
 - i dati raccolti nell'ambito della procedura di segnalazione interna possono essere utilizzati solo per la gestione della segnalazione stessa;
- **Minimizzazione dei dati:**
 - i dati sovrabbondanti rispetto allo scopo della presente procedura non sono raccolti e, se disponibili, sono immediatamente cancellati;
- **Limitazione delle conservazioni:**
 - i dati relativi alla segnalazione non possono essere conservati per un periodo eccedente il tempo necessario per l'istruzione e la decisione sulla stessa e, comunque, mai oltre il termine di cinque anni.
- **Integrità e riservatezza:**

- in ogni fase di trattamento dei dati personali, essi sono gestiti in ossequio alle misure di protezione previste dal presente documento (paragrafi 6.3.1.;6.3.2.; 6.3.3.; 6.4.; 6.4.1.; 6.5. e 7.1).

Allegato 1 – Modulo di segnalazione whistleblowing

La segnalazione scritta ex D.Lgs. n. 24/2023 si concretizza nella compilazione ed invio del presente modulo.

La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità ed ai suoi recapiti (mail, telefono, indirizzo postale); nella seconda, l'oggetto della segnalazione (il modulo). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "riservata al gestore della segnalazione".

Le segnalazioni scritte devono essere inviate all'avv. Paola Ria, al seguente indirizzo:

Avv. Paola Ria
Via San Martino, 13
73057, Taviano (LE)

BUSTA 1**Dati della Persona Segnalante**

NOME E COGNOME	
POSIZIONE RICOPERTA IN SORGENTE	
SEDE PRESSO CUI SVOLGE LA SUA ATTIVITA'	
EMAIL	
NUMERO DI TELEFONO	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	

Il sottoscritto dichiara di effettuare una segnalazione dei fatti indicati nella BUSTA 2 ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e di volersi avvalere di tutte le tutele ivi previste.

Al presente modulo devono essere allegati i documenti di identità della Persona Segnalante.

LUOGO E DATA

Firma

_____, __/__/____

Informativa sul trattamento dei dati forniti con "modulo di segnalazione whistleblowing".

Con questa informativa Sorgente spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e loro ss. mm. ii. .

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è Sorgente s.r.l., con sede legale in Racale (Le) alla via Gallipoli 298 CAP 73055.

Domicilio digitale/PEC sorgentecomunita@pec.it

Codice Fiscale e n. iscr. al Registro delle Imprese 04083390759

Partita IVA 04083390759

2. **Responsabile della protezione dei dati**

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati è

Avv. Paola Ria

Via San Martino, 13

73057, Taviano (LE)

Email: sorgentelegale@libero.it

PEC: ria.paola@ordavvle.legalmail.it

Cell: 3206286437

FAX: 0832256808

3. **Finalità del trattamento**

I dati da Lei direttamente forniti per segnalare presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione di un rapporto giuridico qualificato di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 con Sorgente, verranno trattati da Sorgente stessa e, in particolare, dal soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni esterne, esclusivamente per gestire tali segnalazioni. I Suoi dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati. I dati possono altresì riferirsi alle c.d. Persona Coinvolta nonché ad altri soggetti che possono fornire informazioni utili per l'istruttoria della segnalazione.

I dati possono anche essere utilizzati per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

4. **Tipologia di dati trattati**

La ricezione e la gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali c.d. "comuni" (nome, cognome, ruolo lavorativo, ecc.), nonché può dar luogo, a seconda del contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, a trattamenti di dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

5. **Basi giuridiche del trattamento**

La base giuridica del trattamento si identifica in:

- Il D.Lgs. n. 24/2023 il quale ha ad oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. In

particolare dell'obbligo di attivazione dei canali di segnalazione interna da parte dei soggetti individuati dalla predetta normativa.

- il trattamento dei dati "comuni" si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), nonché sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge all'Agenzia delle entrate (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR);
- il trattamento di dati "particolari" si fonda sull'assolvimento di obblighi e sull'esercizio di diritti specifici del Titolare del trattamento e dell'Interessato in materia di diritto del lavoro (art. 9, par. 2, lett. b), GDPR), nonché sull'esecuzione di un compito di interesse pubblico rilevante assegnato dalla legge all'Agenzia delle entrate (art. 9, par. 2, lett. g), GDPR), in ragione dell'art. 2-sexies lett. dd) del D.lgs. 196/2003
- il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10 GDPR, si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR) e sull'esecuzione di compiti di interesse pubblico assegnati dalla legge all'Agenzia delle entrate (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), in ragione dell'art. 2-octies lett. a) del D.lgs. 196/2003.

6. Soggetti autorizzati a trattare i dati.

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni in Sorgente s.r.l. è l'Avv. Paola Ria, con studio in Taviano (LE), alla via San Martino, 13.

7. Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali e quelli delle persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite, nonché delle persone a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate, non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione. Tali soggetti sono, tutti, Titolari autonomi del trattamento.

La sua identità non può essere rivelata, in ossequio alle tutele apprestate dal D.Lgs. n. 24/2023.

La Sua riservatezza è garantita anche nel corso del procedimento disciplinare avviato nei confronti della Persona Coinvolta.

In ragione di ciò, la Sua identità non può essere in alcun caso rilevata nel corso del procedimento disciplinare, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Nell'ipotesi in cui la contestazione sia fondata sulla sola segnalazione e l'identità della Persona Segnalante risulti indispensabile alla difesa del segnalato, la Sua identità potrà essere rivelata e la segnalazione potrà essere utilizzata solo se:

- alla Persona Segnalante sia dato preventivo avviso scritto delle ragioni che rendono necessaria la rilevazione dei dati riservati;
- la Persona Segnalante accetti in forma scritta la rilevazione della propria identità.

Qualora Lei neghi il proprio consenso, la segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

8. Modalità del trattamento

I dati personali non saranno trattati con strumenti automatizzati. Essi verranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sorgente attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; Sorgente impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

9. Periodo di conservazione dei dati

Il soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni svolge un'attività preliminare per valutare l'ammissibilità o meno delle segnalazioni. In caso di inammissibilità ne dispone l'archiviazione dandone avviso alla Persona Segnalante.

Nel caso, invece, di non manifesta inammissibilità, il soggetto incaricato svolge la relativa istruttoria e, all'esito della stessa:

- archivia la segnalazione se infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e si rivolge agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti.

I dati personali vengono conservati per un periodo di 5 anni e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione.

10. Diritti

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Nel caso abbia dato il consenso alla rivelazione della sua identità nell'ambito di procedimenti disciplinari, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza che però ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle entrate, Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al d.lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

LUOGO E DATA

_____, __/__/____

FIRMA DELL'INTERESSATO PER PRESA VISIONE E
ACCETTAZIONE DELLA SOVRAESTESA INFORMATIVA
SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Oggetto della segnalazione: *dichiari cosa vuole segnalare.*

.....

.....

.....

Descrizione dei fatti: *descriva brevemente i fatti che vuole segnalare.*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Autore del fatto: *indichi il nome e cognome degli autori della violazione. Se non conosce le generalità dell'autore può fornire una breve descrizione fisica dello stesso ovvero può indicare la funzione ricoperta in azienda.*

1.
2.
3.
4.
5.

Persone informate sui fatti: *indichi il nome e cognome dei soggetti che possono fornire informazioni utili sui fatti oggetto di segnalazione, unitamente alle relative circostanze. Se non conosce le generalità dell'autore può fornire una breve descrizione fisica dello stesso ovvero può indicare la funzione ricoperta in azienda.*

1.
2.
3.
4.
5.

Produzione documentale: *indichi se produce documenti a corredo della sua segnalazione*

1.	4.
2.	5.
3.	6.